



N.3

Dal 29 gennaio all'11 febbraio 2016

IN QUESTO NUMERO:

PROVVEDIMENTI APPROVATI

1. [Rettifica delle Tabelle nazionali dei costi chilometrici](#)

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

2. [Chiarimenti sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo](#)
3. [Revisione della disciplina degli interpelli per i tributi doganali](#)
4. [Chiarimenti sulla modalità di pagamento in dogana](#)

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

5. [Il ritardo nella fatturazione è sempre sanzionabile](#)
6. [Società di persone controllante nel regime dell'Iva di gruppo](#)
7. [Agevolazioni non rimborsabili se non esposte in dichiarazione](#)
8. [La contestazione inibisce la presentazione della dichiarazione integrativa](#)

GIURISPRUDENZA DI MERITO

9. [Compensazioni Iva "verticali" senza limiti](#)

1

Rettifica delle Tabele nazionali dei costi chilometrici

Agenzia delle entrate – Comunicato del 3 febbraio 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.27 del 3 febbraio 2016 (www.gazzettaufficiale.it), il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso noto che sono state rettificare le Tabele nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.291 del 15 dicembre 2015. La rettifica si è resa necessaria a seguito del riscontro di errori nell’attribuzione del *fringe benefit* 2016 relativo ad alcuni autoveicoli alimentati a benzina – GPL fuori produzione.

[torna su](#)

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

2

Chiarimenti sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Confindustria – Circolare del 29 gennaio 2016

Confindustria ha fornito alcuni chiarimenti in merito al nuovo credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art.3 del dl 23 dicembre 2013, n.145 (cd. Decreto Destinazione Italia) così come sostituito dal dl 23 dicembre 2014, n.190 (cd. Legge di Stabilità per il 2015), valido per i cinque periodi d’imposta successivi al periodo d’imposta chiuso dopo il 31 dicembre 2014. Confindustria, in particolare, ha chiarito che:

- l’applicazione del nuovo credito d’imposta si estende anche alle grandi imprese ed è finanziato direttamente con risorse statali;
- la nuova agevolazione deve ritenersi efficace anche per gli investimenti effettuati tra il 1 gennaio e il 28 luglio 2015 (cioè anteriormente alla data di entrata in vigore del dm 27 maggio 2015 che ha dato attuazione al credito d’imposta);
- il nuovo credito d’imposta si pone in un rapporto “sinergico” con l’agevolazione sui redditi derivanti dall’utilizzo dei beni strumentali (cd. Patent Box), poiché la prima agevola gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un bene immateriale, mentre la seconda introduce un beneficio proprio sui redditi che derivano dallo sfruttamento economico dei beni immateriali così ottenuti.

[torna su](#)

3

Revisione della disciplina degli interpelli per i tributi doganali

Agenzia delle dogane – Nota del 29 gennaio 2016, n.2/D

L’Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove modalità operative per la presentazione delle istanze di interpello di cui al dlgs 24 settembre 2015, n.156 in vigore dal 1 gennaio 2015. L’Agenzia delle dogane, in particolare, ha chiarito che:

- l’istanza di interpello deve essere presentata:
 - (i) alla Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale territorialmente competente, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Dogane;
 - (ii) agli Uffici dei Monopoli territorialmente competenti, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli;
- all’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della risposta che non sia già in possesso dell’Amministrazione precedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall’istante;
- la risposta all’istanza di interpello fornita dall’Ufficio competente verrà inviata al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza:
 - (i) 90 giorni per le istanze di interpello ordinario;
 - (ii) 120 giorni per le altre tipologie di interpello;
- la mancata comunicazione della risposta da parte dell’Amministrazione precedente nei termini previsti, equivale all’approvazione della soluzione interpretativa formulata dall’istante, con la conseguenza che saranno considerati nulli eventuali atti amministrativi emanati in difformità della

soluzione prospettata dal contribuente.

[torna su](#)

4

Chiarimenti sulle modalità di pagamento in dogana

Agenzia delle dogane – Nota del 25 gennaio 2016, protocollo n.8044

L'Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti sulle possibilità di utilizzo/accettazione dell'assegno circolare quale modalità di pagamento dei diritti doganali, in deroga alle ordinarie tecniche di pagamento in dogana a mezzo bonifico bancario o postale, ai sensi dell'art.77 del dpr 23 gennaio 1973, n.43 (cd. Tuld). L'Agenzia delle dogane, in particolare, chiarisce che:

- i casi "eccezionali" in cui è necessario l'utilizzo dell'assegno circolare per il pagamento dei diritti doganali e la sua accettazione da parte del capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell'Ufficio delle dogane, riguardano:
 - (i) le operazioni doganali in linea su automezzi (Tir in arrivo su traghetti o su navi ro-ro, ossia adibiti al trasporto con modalità di imbarco e sbarco di veicoli gommati) alle frontiere terrestri e/o marittime per merci urgenti e/o deperibili, ove l'importo non sia riscuotibile tramite il dispositivo elettronico del "POS";
 - (ii) merci alla rinfusa su navi a carico completo ove l'importo non sia riscuotibile tramite il dispositivo elettronico del "POS";
 - (iii) tasse di ancoraggio ed altri diritti il cui ammontare non è possibile conoscere in anticipo;
 - (iv) saturazione del plafond disponibile sul conto di debito per operazioni non previste e non programmabili o a seguito di revisione di accertamento;
- al di fuori di tali casi, l'operatore è tenuto a specificare, con apposita istanza, gli ulteriori casi e le motivazioni per le quali intende utilizzare l'assegno circolare e il capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell'Ufficio delle dogane, dovrà esprimere al riguardo la sua accettazione o rifiuto indicando, in quest'ultima ipotesi, la modalità alternativa da utilizzare.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

5

Il ritardo nella fatturazione è sempre sanzionabile

Corte di Cassazione – Sentenza del 10 febbraio 2016, n.2605

La Corte di Cassazione ha chiarito che il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale dell'art.21, comma 4 del Decreto Iva, in quanto arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo ed è, quindi, sempre sanzionabile. Secondo la Corte, infatti, una violazione ha carattere formale e, dunque, non punibile ai sensi dell'art.10 del dl 27 luglio 2000, n.212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente) solo ove essa non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

[torna su](#)

6

Società di persone controllante nel regime dell'Iva di gruppo

Corte di Cassazione a Sezioni Unite – Sentenza del 2 febbraio 2016, n.1915

La Corte di Cassazione ha chiarito che il regime dell'Iva di gruppo di cui all'art.73, comma 3 del Decreto Iva, è applicabile anche quando la controllante è una società di persone. La stessa Corte, infatti, chiarisce che sia la norma primaria prevista dall'art.73 del Decreto Iva, che la norma secondaria di cui all'art.2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 13 dicembre 1979, n.11065 che definisce le modalità operative di applicazione della liquidazione Iva "di gruppo", non prevedono, ai fini dell'applicazione del regime, alcuna diretta esclusione delle società di persone dal novero dei soggetti controllanti, qualificando la relativa categoria con la locuzione "ente o società controllante". La Corte, inoltre, ha chiarito che, ai fini della corretta interpretazione della norma, non è possibile fare riferimento neanche alla normativa comunitaria, poiché il regime dell'Iva di gruppo definito dall'ordinamento nazionale non si uniforma con quello delineato dal sistema comunitario. Infatti, mentre la disciplina comunitaria, ai sensi dell'art.11, comma 2, della direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n.2006/112/CE, prevede la possibilità per ogni Stato membro di individuare un soggetto passivo unico ai fini Iva che raggruppi tutti i soggetti partecipanti alla procedura, quella interna mantiene ferma l'autonomia giuridica e fiscale delle singole società, offrendo loro un mezzo

semplificato di recupero delle eccedenze di credito mediante la compensazione tra crediti e debiti d'imposta emergenti dalle liquidazioni e dichiarazioni delle società di gruppo.

[torna su](#)

7

La contestazione inibisce la presentazione della dichiarazione integrativa

Corte di Cassazione – Sentenza del 15 gennaio 2016, n.562

La Corte di Cassazione ha chiarito che il principio che l'avvenuta contestazione della violazione (nella specie mediante comunicazione di irregolarità a norma dell'art.36-*bis* del dpr 29 settembre 1973, n.600) costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art.2 comma 8, del dpr 22 luglio 1998, n.322, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore.

[torna su](#)

8

Agevolazioni non rimborsabili se non esposte in dichiarazione

Corte di Cassazione – Sentenza del 13 gennaio 2016, n.389

La Corte di Cassazione ha chiarito che il credito d'imposta per assunzione di qualificato personale di ricerca di cui all'art.14 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2000, n.593, non indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, non è rimborsabile. Tuttavia, secondo la stessa Corte, la mancata possibilità di rimborso del credito d'imposta non indicato in dichiarazione, non limita il diritto del beneficiario al rimborso di imposte ad altro titolo spettante, riportando l'eccedenza nei periodi d'imposta successivi, ai sensi dell'art.6, comma 3 del Decreto del Ministero delle finanze 22 luglio 1998, n.257.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA DI MERITO

9

Compensazioni Iva “verticali” senza limiti

Commissione Tributaria Provinciale di Mantova - Sentenza del 1 dicembre 2015, n.323/2/15

La CTP di Mantova ha chiarito che le compensazioni cd. “verticali” effettuate dal contribuente (tributo su tributo) non possono erodere il limite massimo annuale di compensazione del credito d'imposta, ai sensi dell'art.34 della legge 23 dicembre 2000, n.388. La Commissione, infatti, ha richiamato il principio più volte enunciato dalla Corte di Giustizia europea, secondo il quale viola la direttiva del Consiglio del 17 maggio 1997, n.77/388/CEE, la norma nazionale che stabilisca un massimale per la compensazione del credito Iva; lo Stato membro, infatti, deve consentire all'impresa un'immediata fruizione, anche tramite compensazione, del totale del suo credito Iva, senza fissare limiti al recupero dell'imposta.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.